

FINESTRA DI USCITA MOBILE
ANCHE PER IL COMPARTO SCUOLA
MANOVRA ESTIVA-BIS 2011
DECRETO-LEGGE 13/08/2011,N.138
RELAZIONE DEL SENATO

Nel sito web del Senato: www.senato.it in data odierna è stata pubblicata la **RELAZIONE sul DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138**

In tale relazione, all'art.1-comma 21-, viene confermato quanto IPOTIZZATO nella scheda dello snals di verona del 14/08/2011 (vedasi link sotto riportato)

Si riportano "in estratto" i relativi chiarimenti:

La disposizione di cui al comma 21 è diretta ad armonizzare le regole di decorrenza del pensionamento del settore della scuola (sempre escluso dalle misure di posticipo delle decorrenze introdotte via via introdotte con interventi adottati dal 1995 al 2011) a quello degli altri settori produttivi (almeno dodici mesi dalla maturazione dei requisiti), tenendo conto della specificità programmatica del settore per cui comunque l'unica "finestra" di uscita prevista è all'inizio dell'anno scolastico o accademico. Dalla disposizione sono esclusi coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2011.

Articolo 1, commi 21 – 23 Disciplina della liquidazione dei trattamenti di fine servizio e armonizzazione in materia di decorrenza del pensionamento nel settore del pubblico impiego

Comma 21

La disposizione è diretta ad armonizzare le regole di decorrenza del pensionamento del settore della scuola (sempre escluso dalle misure di posticipo delle decorrenze introdotte via via introdotte con interventi adottati dal 1995 al 2011) a quello degli altri settori produttivi (almeno dodici mesi dalla maturazione dei requisiti), tenendo conto della specificità programmatica del settore per cui comunque l'unica "finestra" di uscita prevista è all'inizio dell'anno scolastico o accademico (per tanto coloro che maturano i requisiti in un dato anno n possono accedere al pensionamento a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o accademico n+1/n+2). Dalla disposizione sono esclusi coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2011.

In altre parole se "N" è L'ANNO SOLARE 2012

PER IL DIPENDENTE SCUOLA CHE MATURA IL REQUISITO PER QUALUNQUE TIPOLOGIA DI PENSIONE IL PAGAMENTO DECORRE DALL'INIZIO ANNO SCOL. **2012+1 / 2012+2**

E CIOE' DAL 01/09/2013

Se questa è la "chiave" di lettura dovrebbero essere prolungate di 1 ANNO anche le cessazioni d'ufficio per limiti di età come previsto dalla circolare INPDAP n.18 del 08/10/2010 che si riporta "in estratto":

Al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

ESEMPIO: i/le nati/e anno 1947 che dovevano essere collocati/e d'ufficio in pensione (almeno quelli/e nati/e dal 01/01/1947 al 31/08/1947) **DAL 01/09/2012** per tale "chiave" di lettura dovrebbero avere d'ufficio un "prolungamento" **fino al 31/08/2013** **per evitare di rimanere senza stipendio e senza pensione.**

QUESTO GIA' SUCCEDA PER LE CESSAZIONI PER LIMITI DI ETA' NELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A DECORRERE DAL 01/01/2011.

I base a tale chiarimento del Senato (se confermato) dovrebbe (QUANTI "dovrebbe")
ESSERE "superato" L'ART. 1 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1998, n. 351
riportato "in estratto" :

((01. I collocamenti a riposo per limiti di eta' del personale del comparto "Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di eta' ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione.)

1. I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato **decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda e' stata presentata.**

**Restiamo in attesa della discussione del provvedimento,
sperando che il comma venga MEGLIO CHIARITO
e alla prossimaPUNTATA .**

Collegamenti ai documenti:

(cliccare su [http://](#)per aprire il link)

DECRETO-LEGGE 13/08/2011, n. 138

<http://www.gazzettaufficiale.it>

RELAZIONE SENATO

<http://www.senato.it>

SCHEDA SNALS VERONA

<http://www.snals.it>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

giovedì 18 agosto 2011

21.59.10